

Valeria Fargione

**ATTENDENDO LE SEZIONI UNITE:
RISARCIMENTO ESCLUSO SE LA
MORTE SEGUE DOPO BREVE
TEMPO?**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA CIVILE

NOTE A SENTENZA

Danni non patrimoniali - Danno tanatologico - Danno da perdita della vita - Personalizzazione del danno - Risarcimento *iure proprio* - Trasmissibilità *iure hereditatis*.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione III civ., sentenza n. 25731 del 5 dicembre 2014 - *Pres. Amatucci - Rel. Vincenti*.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all'estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico terminale connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro.

Il danno da perdita della vita presenta una diversità ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che la richiesta di risarcimento del relativo danno deve essere oggetto di specifica ed autonoma domanda.

A seguito della morte della propria congiunta L. B., avvenuta in (*omissis*) a causa dell'investimento da parte dell'autovettura condotta da M. L., privo di patente di guida, D.M.R., D.M. A., D.M.M.C. e D.M.U., rispettivamente coniuge (il primo) e figli (gli altri) della vittima del sinistro, convenivano in giudizio il M. e la Generali S.p.A., quale impresa designata ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. b), per sentirli condanna-

re, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti in proprio e *iure hereditatis*.

L'adito Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, riconosciuta la responsabilità del conducente dell'autovettura investitrice nella misura del 90%, con concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro pari al residuo 10%, condannava solidalmente i convenuti al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma risarcitoria di Euro 280.280,00, oltre accessori, di cui Euro 55.000,00 a titolo di danno morale *iure hereditatis*, Euro 80,00 a titolo di danno biologico *iure hereditatis* ed Euro 160.000,00 a titolo di danno patrimoniale *iure proprio*.

Sulle impugnazioni (principale) della Generali S.p.A. e (incidentale congiunta) degli originari attori, la Corte di appello di Napoli, con sentenza resa il pubblica l'11 marzo 2011, per quanto ancora rileva in questa sede, riformava solo in parte la sentenza di primo grado, riducendo ad Euro 80.000,00 il risarcimento per il danno patrimoniale patito dai congiunti della defunta L. e confermando nel resto le statuizioni del Tribunale.

In particolare, quanto al profilo della re-

sponsabilità per il sinistro stradale, la Corte territoriale riteneva congrua rispetto alle risultanze processuali la percentuale del 10% di concorso di colpa ascritto alla L., già “definita dal giudice penale “incauto pedone” per le modalità del suo attraversamento”, potendo ad essa “rimproverarsi solo di aver attraversato la strada fuori dalle strisce zebra” e non già di esser “sbucata improvvisamente da dietro un cespuglio”, così da rendere impossibile al M. “di vederla iniziare l’attraversamento”.

In ordine, poi, alla quantificazione del danno *iure hereditatis*, il giudice di appello, tenuto conto della “brevità della sopravvivenza (venti minuti), dell’età della signora (anni 68) e delle modalità del fatto” (avendo la L. sofferto grandemente in quel breve lasso temporale, lamentandosi a terra dopo l’impatto), reputava congrua la liquidazione del danno morale effettuata dal primo giudice in Euro 55.000,00; così come era da ritenersi congrua la somma di Euro 80,00 a titolo di danno biologico proprio in considerazione della “brevità del tempo di sopravvivenza”, tale da consentire l’apprezzamento di detto danno “se non in frazione estremamente ridotta consistente nel suo concreto avverarsi”.

Infine, quanto al danno patrimoniale *iure proprio*, per il venir meno dell’apporto economico della L. alle esigenze di sostentamento del nucleo familiare, la Corte territoriale reputava eccessiva la liquidata somma di Euro 160.000,00, che rideterminava equitativamente in Euro 80.000,00, in considerazione del “valore economico minimo della collaborazione domestica che sarebbe stata prevedibilmente apportata dalla signora nei sette anni successivi al decesso”. A tal riguardo, il giudice di secondo grado osservava, anzitutto, che la L., al momento del sinistro,

aveva 68 anni e “non aveva mai prodotto un proprio reddito da lavoro esterno”.

Inoltre, i figli (A. di anni 36; M.C. di anni 32 e U. di anni 28) non erano più residenti nell’abitazione familiare all’epoca del decesso della madre. Circostanza, questa, che, peraltro, avrebbe potuto escludere “il riconoscimento in via presuntiva del lucro cessante in favore dei figli non conviventi”, ove, però, la Generali S.p.A. avesse censurato il profilo della loro legittimazione attiva e non solo, invece, quello della “entità dell’importo” del danno.

In ogni caso, il danno patrimoniale era sussistente (e sicuramente nei confronti del coniuge) in ragione “della coltivazione ad uso domestico dell’appezzamento di terra di proprietà” da parte della L. insieme al marito, ma per una aspettativa di “vita lavorativa e collaborativa fino a 75 anni”.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono D.M.A., D.M.M.C. e D.M.U., in proprio e quali eredi di D.M.R., deceduto il (*omissis*), affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Generali S.p.A.

Preliminarmente, va dichiarato inammissibile, per tardiva proposizione rispetto ai termini di legge, il controricorso della Generali S.p.A., giacché esso è stato spedito per la notificazione ai ricorrenti in data 16 maggio 2012 e, dunque, oltre il termine di quaranta giorni (venti giorni dalla scadenza del termine, anch’esso di venti giorni, stabilito per il deposito del ricorso) previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 370 e 369 c.p.c., nella specie decorrente dal 5 aprile 2012, data di notificazione del ricorso.

Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., e artt.

115 e 116 c.p.c., nonché, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione in ordine alla dinamica del sinistro.

La Corte territoriale, a fronte delle censure mosse da essi appellanti incidentali alla sentenza di primo grado in punto di quantificazione del concorso di colpa della L. nella causazione del sinistro (“da determinarsi in misura non superiore al 5%”, avrebbe adottato una motivazione solo apparente, circoscritta al rilievo di congruità della percentuale del 10% indicata dal Tribunale.

Inoltre la motivazione della sentenza impugnata sarebbe anche illogica, contraddittoria e frutto di travisamento della dinamica del sinistro, posto che la Corte di appello, nonostante abbia considerato assolutamente preponderante, ai fini della responsabilità per la causazione del sinistro, il comportamento gravemente colposo del M. e assai circoscritto l'apporto deterministico della L., correlato soltanto a non aver attraversato la strada sulle strisce pedonali, non ha poi ritenuto di modificare la percentuale del concorso colposo “in quella minore del 5% indicata dagli odierني ricorrenti”, da ritenersi “sicuramente più equa”.

Il motivo è infondato.

La dedotta apparenza della motivazione è frutto soltanto di una lettura monca della sentenza impugnata, la cui complessiva portata – siccome volta a dare adeguata contezza delle ragioni della statuita graduazione delle colpe ai fini dell'attribuzione della responsabilità per il sinistro nel quale ha trovato la morte L.B. – è già di per sé evidente (e, invero, contraddittoriamente rispetto alle stesse premesse da cui muovono i ricorrenti) dal tenore dell'ulteriore profilo del motivo di impugnazione, con il quale si aggredisce la misura percentuale del concorso colposo.

Tuttavia, anche siffatta doglianza è incon-

sistente, giacché essa, lungi dal porre in risalto illogicità o aporie intrinseche al percorso argomentativo che ha condotto la Corte territoriale al proprio convincimento (fondato sull'incontestato attraversamento della vittima al di fuori delle strisce pedonali; condotta la cui valenza colposa non è neppure messa in discussione dagli stessi ricorrenti, che si limitano a dedurne la minore gravità rispetto a quella ritenuta in sentenza), mira a sovvertirne l'esito e, dunque, a surrogarsi in un giudizio di stretto merito che non spetta alla parte formulare, essendo di esclusiva pertinenza del giudice. Ciò, dunque, in contrasto con quanto questa Corte ha affermato in tema di sinistri stradali, per cui “l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico, e, come tale, insuscettibile di giustificazione analitica. Ne consegue che colui il quale si dolga del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi ad invocare che la corresponsabilità della vittima fosse in realtà maggiore o minore di quella accertata, ma ha l'onere di dedurre il vizio di motivazione, sotto forma di contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono” (Cass., 24 marzo 2011, n. 6752).

Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2056, 2057, 2059, 2909, 2727 e 2729 c.c., nonché art. 32 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione.

La Corte territoriale, “sia nella determinazione del lasso temporale tra il verificarsi del sinistro e la morte della L., che nella quantificazione del danno”, avrebbe mancato di

considerare i fatti, emergenti da taluni documenti di causa (verbale di riscontro necroscopico, referto medico, perizia medico-legale di parte) e decisivi ai fini di un diverso esito del giudizio, relativi alla morte della L. non già “venti minuti” dopo il sinistro, bensì due ore dopo lo stesso incidente, e all’aspettativa di vita della vittima, pari a 14 anni all’epoca del fatto (come da tabelle di sopravvivenza Istat).

Peraltro, posto che la morte era intervenuta “non prima di due ore” dopo il sinistro, il giudice di appello avrebbe errato nel non riconoscere il danno biologico “da perdita della vita”, avendo determinato “l’entità del danno biologico in relazione all’apprezzabilità del lasso di tempo in cui la signora L. è rimasta in vita dopo l’incidente, anziché all’apprezzabilità dell’attentato ad un diritto costituzionalmente garantito quale è quello alla salute”.

I ricorrenti, con la memoria *ex art.* 378 c.p.c., insistono sull’erroneità del mancato risarcimento del “danno da perdita della vita”, invocando a sostegno delle proprie ragioni la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, di questa Corte.

Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

La decisione della Corte territoriale – che ha risarcito, *iure hereditatis*, ai congiunti della L. deceduta a seguito del sinistro e dopo un brevissimo lasso temporale dallo stesso, il danno morale dalla medesima vittima sofferto (per la lucida agonia) e la somma di Euro 80,00 a titolo di danno biologico, come “frazione estremamente ridotta consistente nel suo concreto avverarsi” – è in linea con l’orientamento tuttora maggioritario di questa Corte, secondo il quale, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segue, dopo

un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico “terminale” connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro (Cass., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., 7 giugno 2008, n. 13672; Cass., 20 settembre 2011, n. 19133).

Sicché, risultano inconsistenti le critiche dei ricorrenti sulla mancata valutazione di documenti versati in atti, in quanto i fatti che con questi si assumono provati (lasso temporale tra sinistro e decesso: due ore invece che venti minuti; aspettativa di vita) sono tutt’altro che decisivi, non potendo condurre ad una decisione diversa da quella assunta dal giudice di merito. Invero, la stessa considerazione del danno biologico temporaneo – siccome limitato al brevissimo intervallo di lucida agonia – appare, nella specie, eccentrico rispetto al principio di diritto sopra richiamato, sebbene, comunque, di tale statuizione non si dolgano gli originari convenuti con apposito e rituale ricorso incidentale.

Ciò premesso, va altresì escluso che possa rilevare, in ogni caso, il richiamo alla più recente Cass. n. 1361 del 2014, giacché la ricostruzione da essa sostenuta si fonda sulla diversità ontologica tra danno biologico e danno da perdita della vita, con la conseguenza che i ricorrenti avrebbero dovuto anzitutto allegare, e comprovare, di aver richiesto sin dal primo grado e, poi, ribadito in appello, quest’ultima tipologia di danno e non già soltanto la prima e ciò per non incorrere in una inammissibile proposizione di domanda nuova.

allegazione e riscontro che, tuttavia, non sono stati forniti.

Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2056, 2059, 1223, 1226, 2727, 2729 e 2909 c.c., artt. 112, 115, 116 e 342 c.p.c., e art. 29 Cost. e ss., nonché, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe assunto una decisione errata e contraddittoria in punto di risarcimento del danno patrimoniale, dando dapprima atto che questo “era stato provato in via presuntiva” e, poi, riconoscendolo “solo ad uno dei membri della famiglia”, così “attribuendo risalto ad un dato mai contestato dall'appellante, che il risarcimento non competesse ai figli della L., solo perché coniugati”, là dove, inoltre, neppure la ripartizione per quote eguali e la convivenza familiare era stata oggetto di gravame.

Peraltro, anche il giudizio sulla “aspettativa di vita della de cuius” sarebbe arbitrario, avendo omesso la Corte territoriale di indicare il criterio o gli elementi dai quali è stato desunto.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

È inammissibile là dove denuncia, complessivamente, un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che non coglie la portata della ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, proprio per non incorrere in siffatta violazione di norme processuali, ha mantenuto nell'ambito di un mero obiter dictum il rilievo sulla non spettanza del risarcimento del danno patrimoniale ai figli della defunta L., osservando, infatti, che la loro legittimazione attiva non era messa in discussione dall'impugnazione principale. Sicché, la decisione della Corte – di ridurre la liquidazione del danno patrimoniale ad Euro

80.000,00 – riguarda tutti gli attori e si tratta di liquidazione complessiva da ripartire per quote.

Il motivo è, altresì, inammissibile per la parte in cui si incentra sull'adottato criterio di “aspettativa di vita della de cuius”, che, invero, non attiene alla vita biologica come dai ricorrenti ipotizzato, ma – come precisato dal giudice di appello – alla “vita lavorativa e collaborativa”, che dallo stesso giudice del merito viene considerata sino a 75 anni, così da confezionare un limite particolarmente favorevole per gli istanti, la cui impugnazione sul punto, oltre ad essere sostanzialmente fuori quadro, non palesa neppure l'interesse ad aggredire una siffatta statuizione.

Il mezzo è, infine, infondato quanto al resto, avendo la Corte territoriale correttamente considerato *in iure* l'effettivo apporto economico della defunta alla propria famiglia, attraverso non già la produzione di un reddito esterno, ma tramite la “collaborazione nella coltivazione ad uso domestico” del fondo di proprietà, in relazione all'anzidetta aspettativa di vita lavorativa, così ponendosi in linea con l'orientamento costante di questa Corte che, nell'ambito del tema in esame, attribuisce rilievo particolarmente significativo alla dimostrazione che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni familiari o che, in futuro, i familiari avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni della vittima medesima (in tale prospettiva, tra le altre, Cass., 11 maggio 2012, n. 7272).

La liquidazione eminentemente equitativa che ne è seguita, in quanto sorretta da plausibili ragioni giustificative, si sottrae, dunque, al sindacato in questa sede di legittimità.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

(*omissis*).

Attendendo le Sezioni Unite: risarcimento escluso se la morte segue dopo breve tempo?

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. *Casus decisis*; 3. La *vexata quaestio*; 4. Conclusioni.

1. *Introduzione.*

Con la sentenza n. 25731 depositata il 5 dicembre 2014 la Suprema Corte ribadisce principi fondamentali in tema di risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali con esito mortale.

La pronuncia è interessante da segnalare soprattutto quando, sebbene marginalmente, affronta il tema del danno da perdita della vita.

Quello del danno da uccisione *iure successionis* è un tema da sempre controverso: ad un orientamento negativo della Suprema Corte si contrappone quello di parte della giurisprudenza di merito, favorevole alla risarcibilità di un danno derivante dall'uccisione della vittima, intendendolo o come danno da privazione del bene vita o come danno derivante dalla massima lesione del bene salute ¹⁾.

Un orientamento intermedio riconosce una risarcibilità *iure hereditario* solo in presenza di un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte ²⁾.

Ricorda al riguardo la Cassazione con la pronuncia in commento che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all'estrema gravità delle lesioni segue la morte dopo un intervallo temporale brevissimo, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico "terminale" connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma solo il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro.

2. *Casus decisis.*

La sentenza della Corte di Cassazione in commento trae spunto da una vicenda dove veniva censurata la sentenza di merito viziata, così sostenuto dai ricorrenti, nella parte in cui confermava il concorso di colpa del danneggiato, nonché nella parte in cui liquidava i danni subiti a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

1) Per approfondimenti si veda il paragrafo 3.

2) Tra le tante: Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21976, in *Resp. risarc.*, 2007, p. 54, con nota di E. SACCHETTINI: tra il fatto illecito e il decesso deve intercorrere un apprezzabile lasso di tempo per il risarcimento alla vittima del danno biologico e del danno morale c.d. terminale; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1995, n. 12299, in *Foro It.*, 1996, c. 3109; Cass. civ., sez. III, 26 settembre 1997, n. 9470, in *Giur. It.*, 1998, c. 2283: tre giorni di sopravvivenza non sono un periodo di tempo apprezzabile.

I ricorrenti censuravano la pronuncia di merito che riduceva del 10% il danno subito per concorso colposo del danneggiato. I giudici di legittimità reputano infondato tale motivo, affermando che l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno è il frutto di un procedimento logico e non matematico, e pertanto insuscettibile di giustificazione analitica.

Ulteriore motivo di censura è dovuto all'aver erroneamente liquidato il danno patrimoniale subito dai congiunti per il venir meno dell'apporto economico della vittima alle esigenze di sostentamento della famiglia. La Corte ricorda come per la liquidazione del relativo danno occorre avere riguardo non all'aspettativa della vita nel termine di vita biologica ma come vita lavorativa e collaborativa.

L'aspetto principale della sentenza è relativo al risarcimento del danno da perdita della vita. La Suprema Corte richiama a tal proposito l'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale quando all'estrema gravità delle lesioni segua la morte dopo un intervallo temporale brevissimo, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico "terminale" connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma solo il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull'intensa sofferenza d'animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro.

Ecco che nel caso di specie risultano inconsistenti le critiche dei ricorrenti sulla mancata valutazione di documenti versati in atti, poiché i fatti che con questi si assumono provati (lasso temporale tra sinistro e decesso: due ore invece che venti minuti; aspettativa di vita) non sono decisivi, e non conducono ad una decisione diversa da quella assunta dal giudice di merito.

Ed ancora, i giudici escludono che nel caso di specie possa rilevare il richiamo alla sentenza c.d. Scarano (Cass. n. 1361/2014), poiché la ricostruzione da essa sostenuta si fonda sulla diversità ontologica tra danno biologico e danno da perdita della vita, con la conseguenza che i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare di aver richiesto sin dal primo grado e poi ribadito in appello quest'ultima tipologia di danno, per non incorrere in una inammissibile proposizione di domanda nuova.

In definitiva, è evidente come la Corte, con questa pronuncia, tiene in considerazione gli approdi cui sono giunti gli ermellini con la sentenza c.d. Scarano, i quali sono arrivati a risarcire il danno da perdita della vita come lesione di un diritto, la vita, la cui risarcibilità non è condizionata dal lasso temporale tra evento e decesso.

3. *La vexata quaestio.*

La giurisprudenza e gli studiosi hanno da sempre proposto diverse soluzioni per

offrire tutela risarcitoria quando alle lesioni segua dopo breve tempo la morte del danneggiato o quando si verifichi un decesso istantaneo in conseguenza dell'illecito³⁾.

Com'è noto in tema di danno da morte o danno alla vita, bene supremo costituzionalmente tutelato, la dottrina e i giudici sono divisi.

Da un lato si sostiene che la morte non rappresenta la massima offesa arrecabile alla salute⁴⁾, risarcibile in quanto tale, e necessita quindi di un intervallo di tempo significativo per il risarcimento al soggetto leso (danno biologico terminale): finché il soggetto è in vita non c'è alcuna perdita, quando muore viene meno il titolare del diritto da trasmettere. Al massimo, si potrebbe configurare il c.d. danno catastrofale, ovvero un danno morale per la sofferenza per la consapevolezza di essere prossimi alla morte⁵⁾.

Diversamente, si sostiene diritto alla vita e alla salute essere strettamente collegati: non ci sarà morte se non vi è stata lesione della propria integrità psico-fisica. In altri termini, è naturale che il soggetto subisca una lesione alla propria salute prima di morire.

Sul punto, le Sezioni Unite di San Martino 2008, aderendo al primo orientamento e rispondendo al quesito « se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il c.d. danno tanatologico o da morte immediata » hanno dato una risposta inequivocabile sul punto negando l'esistenza di tale voce risarcitoria, così affermando: « Nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita, e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, e a questo lo commisura,...non può in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso ».

3) Sul tema si rimanda a B. GUIDI, *Storia e vicissitudini del danno da morte*, in *Danno e resp.*, 2013, pp. 1207 ss. E ancora C. DINI, *Risvolti risarcitori della fine di una vita. Danni da uccisione e integralità del risarcimento*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, p. 1560. Generalmente: se il lasso temporale tra incidente e morte è ampio ed in capo alla vittima si configura una lesione all'integrità psichica o fisica sarà risarcibile il danno biologico che potrà farsi valere dagli eredi; se l'evento letale è susseguito a breve distanza di tempo dalle lesioni, in capo alla vittima che percepisce lucidamente l'approssimarsi della morte, sussiste un danno morale di natura psichica (danno catastrofale). Così D. CHINDEMI, *Il danno morale catastrofico*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2007, p. 1853. Qualora la morte sia immediata non sorgerà in capo al defunto alcun diritto risarcitorio, ed i congiunti superstiti potranno far valere la domanda risarcitoria *iure proprio* sia in termini di danno morale, come perdita del rapporto parentale, sia di danno biologico, se ricorra una loro lesione dell'integrità psichica o fisica, sia di danno patrimoniale, qualora perdano il sostentamento economico del defunto. G.E. NAPOLI, *Problematiche connesse al risarcimento del danno a favore dei congiunti della vittima*, in *Dir. Fam. Pers.*, 2013, pp. 1102 ss.

4) L'orientamento fondato sul concetto di morte come massima lesione possibile della salute è stato criticato alla luce dell'incongruenza derivante dal fatto che esso risarcisce la menomazione del bene salute solo a fronte della sua totale soppressione. Così G. FACCI, *I nuovi danni nella famiglia che cambia*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 224; G. GIANNINI, *Il danno alla persona come danno biologico*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 127.

5) La giurisprudenza talvolta ha ammesso che anche una sopravvivenza di brevissima durata può dar luogo al risarcimento se la vittima ha avuto consapevolezza della morte imminente, se subisce pertanto una grave sofferenza morale (c.d. danno morale terminale o danno catastrofale). Così: Cass. civ., sez. lav., 7 giugno 2010, n. 13672, in *Dir. fam.*, 2010, p. 1165: il danno tanatologico, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida e consapevole durante l'agonia in attesa della propria fine, va ricondotto nella categoria del danno morale, ed il relativo risarcimento è trasmissibile agli eredi; Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2010, n. 8360, in *Danno e Resp.*, 2010, p. 1011; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1071, in *Resp. civ.*, 2012, p. 351: il danno subito dalla vittima che percepisce l'approssimarsi della morte è un danno biologico di natura psichica.

Purtuttavia, con la sentenza fiume del 23 gennaio 2014, n. 1361, più volte citata, la corte di legittimità ha riaperto il caso: giudicando risarcibile il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale, la Cassazione si è posta « in consapevole contrasto con la propria, precedente, giurisprudenza, che più volte ha avuto modo di pronunciarsi in senso opposto *in subiecta materia* »⁶⁾.

La sentenza della Terza Sezione prende atto della posizione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 372 del 27 ottobre 1994⁷⁾, nel senso della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c. nella parte in cui non consente agli eredi del soggetto deceduto immediatamente a seguito di fatto illecito, di agire *iure successionis* per il danno derivante dalla lesione del diritto alla vita del loro congiunto: un diritto al risarcimento può sorgere in capo alla persona deceduta per i soli danni verificatesi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi non sorge in ipotesi di morte immediata, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa⁸⁾.

Ora la Cassazione con la sentenza c.d. Scarano non ha dato rilievo al tempo ma al diritto alla vita in sé e per sé considerato: il danno da perdita della vita è indipendente dalle sofferenze patite dal soggetto e quindi è riconosciuto anche quando un soggetto sia sopravvissuto all'incidente stradale anche solo per un tempo irrilevante, come poche ore.

Le prime reazioni della giurisprudenza di merito non hanno accolto quanto statuito da questa tanto innovativa quanto contestata pronuncia, rifiutando pertanto la nuova figura di danno. La Corte di Appello di Milano (n. 495 del 18 febbraio 2014), chiamata dall'appellante ad applicare il principio fatto proprio della decisione della Cassazione n. 1361, ha respinto la richiesta di danno da perdita del bene vita uniformandosi così ai precedenti orientamenti di segno contrario argomentando come di seguito: « la corte condivide appieno la motivazione del primo giudice che aveva respinto la richiesta di liquidazione del danno da perdita del bene vita, pur essendo nota la recentissima sentenza contraria della Suprema Corte di Cassazione... per altro contrastata da altre pronunce conformi all'indirizzo seguito dal primo giudice e che questa Corte condivide ». Anche il Tribunale di Roma, con due sentenze⁹⁾, ha rifiutato di applicare ai casi concreti il nuovo

6) Così Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2014, n. 5056, Pres. Russo, Rel. Travaglino, in www.personaedanno.it: il caso riguarda un decesso avvenuto a distanza di circa tre ore che deve ritenersi pressoché contemporaneo alla collisione dei veicoli condotti dalla vittima e dal convenuto, garantita per la rca dall'assicurazione. Il Tribunale di Cuneo ascriveva la responsabilità del sinistro ad entrambi, ponendo la preponderante responsabilità al pilota, suddividendo la concorsualità in 30% e 70%. Veniva negato il risarcimento per la voce di danno biologico *iure hereditario*. La Corte di Appello di Torino si uniformava al principio di diritto secondo il quale non è risarcibile a titolo ereditario il danno biologico in caso di morte immediata come conseguenza del fatto illecito. Gli eredi della vittima con il quinto motivo di ricorso chiedono la cassazione del capo di sentenza che ha rifiutato la domanda di refusione di tale voce di danno.

7) Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *Resp. civ. e prev.*, 1994, p. 976.

8) La sentenza della Corte Costituzionale richiama l'argomento delle Sezioni Unite del 1925 (Cass. civ., Sez. Unite, 3 dicembre 1925, in *Giur. It.*, 1926, c. 67).

9) Trib. Roma n. 3018 del 2014 e n. 3708 del 2014, tratto da www.insurancetrade.it.

principio: l'estensore in tali occasioni non ha ritenuto di dare ingresso alla nuova figura di danno di cui alla sentenza n. 1361/2014 poiché « si ritiene che la pronuncia, ancora isolata, non riesca a superare in modo convincente il problema dell'assenza del centro di imputazione in capo ad un soggetto non più esistente » e ha statuito che la decisione suggerisce « un mutamento di prospettiva che, però, non fornisce risposte concrete alla frantumazione del sistema attualmente vigente su cui si fonda il meccanismo di trasmissione dei beni *iure hereditatis* »¹⁰).

Ed ancora, con la recente pronuncia in commento, ricorda al riguardo la Corte di Cassazione che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all'estrema gravità delle lesioni segua la morte dopo un intervallo temporale brevissimo, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico "terminale" connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma solo il danno morale, dal primo ontologicamente distinto.

Il contrasto di giurisprudenza così generatosi accompagnato dalla particolare importanza della questione ha indotto il collegio a rimettere gli atti al Primo Presidente per valutare l'esigenza di investire sull'argomento le Sezioni Unite della Cassazione, al fine di definire e precisare per ragioni di certezza del diritto il quadro della risarcibilità del danno non patrimoniale come delineato nel novembre 2008 alla luce degli ulteriori contributi offerti dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della risarcibilità *iure hereditario* del danno da morte immediata¹¹).

4. Conclusioni.

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno da perdita della vita, sul presupposto che essendo una voce autonoma di danno rispetto a quello biologico, gli attori, nell'introdurre il giudizio, si erano limitati a chiedere il solo risarcimento di quest'ultima voce.

La Corte ha pertanto fatto un richiamo alla c.d. sentenza Scarano (Cass. n. 1361/2014), più volte citata, con la quale è stato superato l'orientamento tradizionale giungendo a risarcire il danno da perdita della vita come lesione di un diritto, la vita, la cui risarcibilità non dipende dal lasso temporale tra evento dannoso e decesso.

Tale ultima decisione ha indotto la Corte a rimettere la questione alle Sezioni Unite, che con una decisione ormai prossima, sono chiamate a pronunciarsi sulla *vexata quaestio*.

L'oggetto del ricorso attiene alla censura della decisione del giudice di merito e pone la questione in diritto se è legittimo negare il risarcimento del danno biologico richiesto *iure hereditario* dagli stretti congiunti della vittima, quando la vittima decede a seguito di

10) Esempi tutti tratti da V. FARGIONE, *Dietrofront della Cassazione: il danno da perdita della vita è risarcibile*, in questa *Rivista*, 2014, p. 1046.

11) Così V. FARGIONE, *Dietrofront della Cassazione*, cit., p. 1046.

lesioni riportate in un incidente stradale dopo un brevissimo arco di tempo, sul presupposto che il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute.

Il nuovo orientamento ha già ricevuto il plauso della dottrina più autorevole ¹²⁾, che auspica la definitiva consacrazione della piena garanzia giuridica dei diritti fondamentali della persona.

Si attende vivamente che le Sezioni Unite, superando il maggioritario orientamento negativo, consacrino la piena tutela del diritto alla vita, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, intesa alla piena tutela civile della persona ¹³⁾.

Volgendo uno sguardo al contesto europeo, ben si comprende come la direzione sia quella del risarcimento del diritto alla vita: la cassazione civile francese ha reputato necessario che la vittima avverta una sofferenza morale prima di morire; la giurisprudenza inglese prevede la trasmissione agli eredi dell'azione risarcitoria nel caso in cui l'illecito abbia determinato la morte della vittima. Ed ancora la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso nel senso che la protezione legale del diritto alla vita esige che agli eredi sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione di tale diritto ¹⁴⁾.

Alle Sezioni Unite, ora, la tanto attesa risposta sul danno da perdita del bene vita...

VALERIA FARGIONE

12) Si rimanda a C.M. BIANCA, *La tutela risarcitoria del diritto alla vita: una parola nuova della Cassazione attesa da tempo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2014, pp. 493 ss.

13) La vita è già tutelata in sede penale, nel senso che la tutela penale esige la tutela risarcitoria: così G. COMANDÈ, in *Resp. civ. e prev.*, 1993, p. 358.

14) Così Corte EDU, 14 dicembre 2000, Gul v. Turkey: nel caso di specie una persona era stata uccisa da agenti di polizia e la Corte aveva reputato responsabile lo Stato convenuto per la violazione dell'art. 2 della Convenzione di Roma (che afferma la protezione legale del diritto alla vita) riconoscendo agli eredi il risarcimento. Esempi tutti tratti da C.M. BIANCA, *op. cit.*, p. 493, a cui si rimanda.